



COMUNE DI NOGAREDO  
PROVINCIA DI TRENTO

La pubblicazione di matrimonio ha lo scopo di rendere nota l'intenzione di contrarre matrimonio da parte delle due persone interessate. Questo perchè chi ne abbia interesse e sia a conoscenza di fatti (previsti dal codice civile) che siano di impedimento al matrimonio, possa opporsi alla celebrazione.

### I requisiti necessari per contrarre matrimonio

Gli articoli dal n. 84 al n. 89 del codice civile stabiliscono il possesso di tali requisiti, o, meglio, l'assenza di impedimenti per poter contrarre matrimonio.

- L'articolo 84 stabilisce il limite di età in diciotto anni, in quanto la legge ha previsto che, per poter accedere a questo istituto, occorre una maturità che, ipoteticamente, si raggiunge con la maggiore età.
- L'interdizione, impedimento previsto dall'articolo 85 del codice civile, è posta a tutela della persona incapace, che potrebbe essere aggirata con il matrimonio.
- La libertà di stato (articolo 86), determinati rapporti di parentela (articolo 87) e l'omicidio anche solo tentato da parte di una persona sul coniuge di un'altra (articolo 88) sono stati posti dal legislatore a tutela di principi quali la monogamia ed altri principi di ordine pubblico (incesto, tutela della salute dei figli, ecc.).
- Il divieto temporaneo di nuove nozze (di cui all'articolo 89) è posto a tutela della cosiddetta "commixtio sanguinis", cioè che il figlio concepito col primo marito venga dichiarato come figlio del nuovo coniuge.

L'ufficiale di stato civile ha il compito di verificare che tali norme siano rispettate: questo avviene nel momento in cui si effettuano le pubblicazioni matrimoniali.

A tal fine egli prende visione dei documenti acquisiti, o presentati dai nubendi (l'atto di nascita, il certificato di residenza, cittadinanza e stato libero, un documento di riconoscimento, l'atto del precedente matrimonio in caso di nubendo divorziato, l'atto di morte del coniuge in caso di nubendo vedovo), e accerta il rispetto di quanto stabilito negli articoli 84 - 89 del codice civile.

Ovviamente, se esiste un impedimento, che però è stato rimosso dal Tribunale, i nubendi debbono presentare il relativo decreto autorizzatorio. In tale situazione si può, quindi, procedere regolarmente con la pubblicazione.

### A chi si rivolge

Alle persone che intendono contrarre matrimonio civile, concordatario o religioso

Chi può presentare

I diretti interessati o un delegato con procura speciale

### **Accedere al servizio**

Come si fa

E' necessario rivolgersi all'ufficio di stato civile del Comune di residenza di almeno uno degli sposi

Cosa si ottiene

La redazione di un verbale e la sua pubblicazione sull'Albo pretorio del Comune dell'avviso di matrimonio e l'autorizzazione a contrarre matrimonio civile, concordatario o religioso.

### **Cosa serve**

La pubblicazione deve essere richiesta, anche da uno solo degli sposi, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui uno dei due nubendi ha la residenza.

La richiesta di pubblicazione deve contenere le seguenti informazioni per entrambi gli sposi:

- il nome e il cognome;
- la data e il luogo di nascita;
- la cittadinanza;
- la residenza, la libertà di stato;
- se esiste qualche impedimento di parentela, di affinità, di adozione o di affiliazione tra di essi;
- se hanno già contratto matrimonio;
- se sono stati dichiarati interdetti per infermità di mente;
- se sono stati condannati per omicidio consumato o tentato sul coniuge dell'altro.

Quindi l'ufficiale dello stato civile provvede d'ufficio a richiedere la documentazione necessaria a dimostrare l'inesistenza di impedimenti a contrarre matrimonio tra gli sposi, dopodiché contatta i nubendi per fissare l'appuntamento per eseguire la pubblicazione.

I futuri sposi, si dovranno recare presso l'ufficio al fine di sottoscrivere il verbale di pubblicazione predisposto e letto in loro presenza.

L'atto di pubblicazione viene quindi esposto all'Albo pretorio informatico per i tempi previsti dalla legge (almeno 8 giorni) nel Comune che ha effettuato la pubblicazione. Se i nubendi risiedono in due Comuni distinti l'atto di pubblicazione viene affisso anche nell'altro Comune su richiesta dell'Ufficiale di Stato Civile.

Per la richiesta di pubblicazione di matrimonio, devono essere presentati i seguenti documenti:

1. documenti d'identità dei nubendi
2. richiesta di pubblicazione da parte del parroco o ministro di culto competente per territorio.
3. **per gli stranieri** nulla osta o certificato di capacità matrimoniale, rilasciato dalla competente autorità diplomatica straniera presente sul territorio italiano debitamente legalizzato nei casi previsti; nel caso in cui il cittadino fosse in possesso di due o più cittadinanze, dovrà esser presentato il nulla osta della cittadinanza prevalente, ovvero quella in cui è registrato anagraficamente o, qualora non fosse registrato nell'Anagrafe italiana, una a sua scelta purchè documentabile. Nel caso in cui tra le cittadinanze possedute vi fosse quella italiana, questa prevale sempre e pertanto non vi è necessità del nulla osta;
4. **per i minorenni** che abbiano compiuto comunque i 16 anni, decreto di autorizzazione del Tribunale dei minori o certificato di capacità matrimoniale

Altri documenti necessari alle pubblicazioni già in possesso di altre pubbliche amministrazioni, vengono richiesti direttamente a tali enti da parte dell'Ufficiale di Stato Civile.

### **Costi e vincoli**

Costi

Imposta Bollo da 16,00 € da apporre sull'atto di pubblicazione (due marche da bollo se residenti in Comuni diversi)

### **Tempi e scadenze**

L'atto di pubblicazione rimane affisso all'Albo pretorio per un periodo di 8 giorni consecutivi e resta depositato nell'Ufficio per ulteriori 3 giorni per eventuali opposizioni.

Scaduti i termini sopra descritti, previsti dalla legge, **i nubendi hanno 180 giorni di tempo per contrarre il matrimonio.**

Se trascorsi 180 giorni il matrimonio non è stato celebrato, la pubblicazione scade senza produrre effetti; per contrarre il matrimonio occorre procedere a una nuova pubblicazione.

### **Casi particolari**

Nei casi in cui uno dei due sposi non fosse nella condizione di fare la richiesta all'ufficio competente, può dare incarico, con procura speciale, ad altra persona di fare richiesta in nome e per conto suo.

Per i casi o situazioni particolari rivolgersi direttamente all'Ufficiale dello Stato Civile.

## **L'opposizione al matrimonio**

Se l'ufficiale di stato civile rileva un impedimento per cui non è stato presentato il decreto autorizzatorio del Tribunale, o un impedimento che non è assolutamente derogabile, deve opporre un rifiuto, come previsto dall'articolo 98 del codice civile e dall'articolo 7 del d.P.R. n. 396/2000.

Egli pertanto deve rilasciare ai nubendi un certificato scritto, con l'indicazione dei motivi del rifiuto.

A questo rifiuto i nubendi possono opporsi, facendo ricorso al Tribunale (articolo 98 – comma 2 – del codice civile).

Ma è possibile che esista un impedimento che non sia riscontrabile dai documenti previsti per la pubblicazione. Può essere, per esempio, che sull'atto di nascita di un nubendo non sia stata apposta una annotazione di interdizione, o di un matrimonio, o di una adozione. L'ufficiale di stato civile nel suo lavoro si avvale solo di quanto risulta dai documenti in suo possesso.

La pubblicazione di matrimonio ha proprio lo scopo di portare a pubblica conoscenza la volontà dei due nubendi di contrarre matrimonio: in questo modo, se esistono impedimenti non conosciuti dall'ufficiale di stato civile può essere fatta opposizione.

### **I soggetti legittimati a fare opposizione**

Questi sono i soggetti legittimati a fare opposizione:

- i genitori o, in loro mancanza, gli altri ascendenti o collaterali entro il terzo grado;
- il tutore o il curatore, se uno dei nubendi sia soggetto a tutela o curatela;
- il Pubblico Ministero, quando sia a conoscenza della esistenza di qualche impedimento eventualmente segnalato dall'ufficiale dello stato civile (articolo 59 – primo comma – del d.P.R. n. 396/2000) che viene a conoscenza, per esempio, di un matrimonio celebrato all'estero e mai trascritto in Italia, o di una adozione di maggiorenne, mai annotata sull'atto di nascita, o della nomina di un amministratore di sostegno, quando il giudice stabilisce che il beneficiario non può contrarre matrimonio;
- il coniuge della persona che vuole contrarre un altro matrimonio;
- i parenti del precedente marito, quando si tratta di matrimonio in violazione del divieto temporaneo di nuove nozze, qualora il precedente matrimonio sia stato sciolto;
- l'ex coniuge e i parenti dello stesso, se il matrimonio fu dichiarato nullo.

### **A chi e quando presentare l'atto di opposizione**

L'atto di opposizione va proposto con ricorso al Presidente del Tribunale del luogo dove è stata eseguita la pubblicazione, che fissa la data di comparizione tra i tre e i dieci giorni successivi alla presentazione del ricorso (articolo 59 – secondo comma del d.P.R. n.396/2000).

L'opposizione al matrimonio può essere sempre proposta prima che questo sia celebrato, anche se è trascorso il termine durante il quale l'atto di pubblicazione deve rimanere affisso (articolo 60 del d.P.R. n. 396/2000).

La presentazione della domanda di opposizione non sospende automaticamente la celebrazione del matrimonio. La sospensione della celebrazione può essere disposta dal Presidente del Tribunale sino a che sia stata rimossa l'opposizione.

L'ufficiale di stato civile cui venga notificata l'opposizione (o ai nubendi) durante la procedura delle pubblicazioni, a norma del secondo comma dell'art. 59 del d.P.R. n. 396/2000, non deve procedere alla celebrazione civile.

Se le pubblicazioni sono relative ad un matrimonio concordatario, l'ufficiale di stato civile non può rilasciare il nulla osta previsto dall'articolo 7 – secondo comma - della legge n. 847 del 27 maggio 1929. In questo caso deve comunicare al parroco l'opposizione proposta. Sull'opposizione decide il Tribunale, quando essa è relativa al mancato rispetto delle norme del codice civile (articoli 84 – 89 del c.c.).

Al contrario, se si tratta di matrimonio concordatario, e l'opposizione è relativa al mancato rispetto di una norma di rilevanza canonica (divieto di matrimonio per i sacerdoti, o perché uno dei nubendi non è battezzato), il Tribunale emette un decreto di “*non luogo a procedere*”, poiché l'opposizione non riguarda la legge dello stato. In questo caso, la parte interessata deve rivolgersi alla autorità religiosa perché si pronunci in merito.

E' molto importante e significativo quello che è stabilito nell'articolo 104 del codice civile: “*se l'opposizione è respinta, l'opponente, che non sia un ascendente o il Pubblico Ministero, può essere condannato al risarcimento dei danni*”.

Sul tema relativo a tale argomento, capita che all'ufficiale di stato civile pervenga una richiesta generica da parte soprattutto di figli che chiedono di soprassedere alla celebrazione del matrimonio del loro genitore molto anziano con una persona molto più giovane, facendo presente che è stata presentata dichiarazione di interdizione al Tribunale per il proprio genitore.

Viene chiesto come si deve comportare in questo caso l'ufficiale di stato civile. La risposta è semplice:

- primo, perché il figlio non rientra tra i soggetti cui spetta il diritto di opposizione;
- secondo, perché il “*soprassedere*” alla celebrazione del matrimonio non è contemplato in nessuna norma del codice;
- terzo, perché la “*dichiarazione*” di interdizione non comporta un diritto all'opposizione.

Pertanto l'ufficiale di stato civile può procedere sia con le pubblicazioni che con la celebrazione del matrimonio.

## Contatti

Servizio Demografici Comune di Nogaredo

Telefono: 0464/498230

E-mail: [anagrafe@comune.nogaredo.tn.it](mailto:anagrafe@comune.nogaredo.tn.it)

### INFORMATIVA

*Si informa che ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e del D. Lgs. 196/2003, i dati personali sono raccolti dal Servizio demografici per lo svolgimento dell'attività del Servizio in esecuzione di un compito o di una funzione di interesse pubblico. I dati sono oggetto di comunicazione e diffusione ai sensi di legge. Titolare del trattamento è l'Ente (e-mail [nogaredo@postemailcertificata.it](mailto:nogaredo@postemailcertificata.it), sito internet <https://www.comune.nogaredo.tn.it>), Responsabile della Protezione dei Dati è il Consorzio dei Comuni Trentini (e-mail [servizioRPD@comunitrentini.it](mailto:servizioRPD@comunitrentini.it), sito internet [www.comunitrentini.it](http://www.comunitrentini.it)). Lei può esercitare il diritto di accesso e gli altri diritti di cui agli artt. 15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679. L'informativa completa è a disposizione presso gli uffici comunali e alla voce "privacy" del sito istituzionale <https://www.comune.nogaredo.tn.it>.*